

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

(104^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

e del Vice Presidente FORTUNATI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato "Caserma Prandina" (1710) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . Pag.	1358, 1359, 1361, 1363, 1364
ANDÒ, relatore alla Commissione . . .	1358, 1359 1360, 1361
BELOTTI	1361
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze	1363, 1364
CERRI	1359
MASCIALE	1359, 1360, 1361
SOLIANO	1360
STEFANELLI	1359, 1361, 1363
VALSECCHI Athos	1360

Discussione e approvazione:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi » (1728):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 1364

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Bolettieri, Borsari, Buzio, Cerri, Cifarelli, Cipellini, Colella, Corrias Efisio, De Luca, Ferri, Formica, Fortunati, Franza, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Bosso è sostituito

tuito dal senatore Arena, il senatore Parri dal senatore Anderlini ed il senatore Zugno dal senatore De Vito.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Di Vagno e per le finanze Borghi.

F E R R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato " Caserma Prandina " » (1710) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato " Caserma Prandina " », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Andò di voler riferire sul disegno di legge stesso.

A N D Ò , relatore alla Commissione. Il disegno di legge al nostro esame è stato approvato senza modifiche dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1971. Con esso si autorizza lo Stato a vendere al comune di Padova una porzione di un compendio immobiliare denominato « Caserma Prandina ». Detto compendio immobiliare ha una estensione di 65.989 metri quadrati; su esso sorgono fabbricati, in gran parte di costruzione remota, ed è attualmente destinato ad uso militare. A tal fine va considerato che la ubicazione dell'immobile è assai poco felice, in quanto questo si trova nel centro della città. La zona è divenuta di recente ancor più centrale per l'apertura, lungo uno dei

suoi fianchi, della via Unità d'Italia, che collega il centro storico della città con la strada statale Padana superiore; sugli altri lati la « Caserma Prandina » è fiancheggiata per circa 450 metri dalla via Nicolò Orsini e per circa 50 metri dalla riviera San Benedetto.

L'ubicazione centrale della zona costituisce un elemento certo non favorevole, in quanto essa limita la funzionalità degli insediamenti militari.

Il comune di Padova ha ripetutamente chiesto di poter acquistare questo compendio immobiliare per destinarlo a verde pubblico, facendo presente che si tratta di una occasione veramente preziosa e forse irripetibile per poter dotare la città, nella sua zona centrale, di un minimo di verde e di spazi aperti. In sostanza, pertanto, la centralità della zona costituisce un elemento sfavorevole per l'attuale destinazione ad uso militare dell'immobile, mentre potrebbe essere di grande vantaggio per la città.

In considerazione di quanto ho ora detto, l'Amministrazione militare acconsente alla vendita al comune di Padova di una parte di questo compendio, della estensione di circa 49.000 metri quadrati, a condizione che la consegna possa avvenire entro tre anni, in modo da potersi provvedere di altro immobile in cui trasferire i servizi ora dislocati nella caserma.

Il prezzo è stato fissato in lire 760.000.000 dall'Ufficio tecnico erariale e, poichè si superano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, è necessario che l'autorizzazione alla vendita sia stabilita per legge.

La consegna dell'immobile al Comune verrà effettuata dopo tre anni dalla data di stipula del contratto di trasferimento e, in caso di consegna anticipata, il Comune dovrà corrispondere gli interessi legali del 5 per cento sul valore della parte consegnata per il periodo di tempo relativo all'anticipo con il quale la consegna stessa viene effettuata. Sul prezzo fissato e sulle condizioni di cui ho accennato si è registrata una perfetta intesa tra le amministrazioni interessate, il Ministero delle finanze e il comune di Padova.

In considerazione di quanto ho esposto, soprattutto in relazione alla destinazione a

parco pubblico della zona, che, in un periodo come questo in cui il verde pubblico è così carente, rappresenta una iniziativa che non può non essere favorita, invito la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua ampia ed esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E R R I . Nel dichiararmi favorevole al disegno di legge, particolarmente per la destinazione a parco pubblico della zona, come è stato sottolineato dall'onorevole relatore, desidero rivolgere l'auspicio che l'Amministrazione militare dismetta nel più breve tempo possibile tutti i suoi beni immobili dislocati in zone centrali. La mia città, Piacenza, per esempio, è letteralmente assediata dalle servitù militari e non può espandersi, almeno in due direzioni, perchè letteralmente bloccata da aree di proprietà dell'Amministrazione militare, che sarebbe quindi opportuno dislocare diversamente.

S T E F A N E L L I . Desidero chiedere una spiegazione all'onorevole relatore. Secondo il disposto del disegno di legge, il comune di Padova dovrebbe pagare il prezzo stabilito in tre rate, la prima all'atto della stipula del contratto e le altre due nei due anni successivi, e soltanto dopo avere pagato tutti i 760 milioni potrà entrare in possesso dell'immobile. Nel caso, però, che l'Amministrazione militare dovesse anticipare la consegna, il comune è tenuto a pagare l'interesse del 5 per cento. Non comprendo la logica di una clausola di questo genere, sulla quale peraltro vi è stato il consenso del Comune.

Vorrei anche chiedere alla Commissione di pronunciarsi su una questione che ha formato oggetto di ampia discussione nel passato in questa Commissione e recentemente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, in merito, cioè, al fatto che il ricavato dell'alienazione dei beni in dotazione all'Amministrazione della difesa viene spesso

ad essa destinato. La Commissione bilancio della Camera dei deputati, nella seduta del 17 giugno scorso, a conclusione dell'esame di un disegno di legge di questo tipo, ha espresso a maggioranza parere favorevole, ma ha specificato che per l'avvenire non potrà più consentire ulteriori deroghe alla legge di contabilità generale dello Stato, poichè, ad avviso unanime della Commissione bilancio della Camera dei deputati, la procedura lecita e corretta per l'alienazione di beni immobili appartenenti alle amministrazioni dello Stato è quella di assegnare il ricavato della vendita dei beni stessi all'entrata dello Stato, salva l'eventuale successiva assegnazione delle sopravvenienze ai capitoli di spesa degli stati di previsione dei singoli dicasteri, da operarsi esclusivamente attraverso lo strumento dei provvedimenti legislativi di variazione al bilancio.

M A S C I A L E . Il nostro Gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . In relazione a quanto dichiarato dal senatore Stefanelli, va precisato che già nella scorsa legislatura questa Commissione, in occasione della discussione di provvedimenti relativi all'alienazione di beni appartenenti al demanio militare, stabilì che non si sarebbe più autorizzata alcuna deroga al principio dell'unità del bilancio e che, quindi, il ricavato delle vendite doveva essere assegnato all'entrata dello Stato. Questo problema fu risollevato in questa legislatura e io stesso, quale Presidente di questa Commissione, riconfermai questo principio, che è stato ora richiamato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati in occasione dell'esame di un disegno di legge che, evidentemente, non ci è stato ancora trasmesso. Perciò, se la nostra Commissione vorrà essere coerente con la linea adottata, quando questo provvedimento sarà sottoposto al suo esame, lo dovrà modificare, non consentendo deroghe alle regole generali della contabilità dello Stato.

A N D Ò , *relatore alla Commissione.* Non avevo accennato a questa particolarità,

mi riferisco alla prima eccezione sollevata dal senatore Stefanelli, perchè essendo una clausola contenuta nell'articolo 2 mi riservavo di parlarne in sede di discussione degli articoli; però mi sembra che questa sia una delle usuali condizioni nelle compravendite commerciali, per cui quando c'è un anticipo nella consegna del bene, questo anticipo porta con sé il pagamento degli interessi per quel periodo, in quanto questo interesse fa parte del cespite stesso. Applicato quindi a questo punto non mi pare che sia inopportuno, anche trattandosi di immobili demaniali.

V A L S E C C H I . Tacendo la relazione in proposito, credo che si debba fare ricorso se non alla fantasia, almeno alla nostra esperienza in merito. A mio giudizio qui si vuole adombrare una ipotesi di questo tipo: posto che il contratto per essere valido deve essere stipulato e sottoscritto da ambo le parti e che l'una parte versa all'altra la prima delle tre rate annuali, praticamente l'immissione del Comune in proprietà avviene soltanto a seguito della stipula di questo contratto e del contestuale versamento della prima rata. Se non si determina questo fatto, il Comune non può essere immesso nella proprietà. Se però, nel frattempo, per un evento che probabilmente già si è determinato, il Comune, anche se non è immesso nella proprietà, è immesso in possesso o a qualsiasi titolo gode del bene che sarà oggetto del contratto domani, si stabilisce un altro tipo di rapporto contrattuale che non può essere risolto se non nella fattispecie dell'affittanza. Allora questa affittanza di un bene che non è ancora proprio del Comune, che diventerà tale una volta che sia stato perfezionato il contratto, è commisurata nel 5 per cento del valore dell'immobile stesso o del valore del bene occupato. Proprio questa limitazione del valore dell'immobile occupato illustra ancor di più l'ipotesi di un bene che appartiene ancora allo Stato, che è temporaneamente goduto da un terzo (il Comune) e per il quale si chiede un corrispettivo d'uso o di affitto. Pertanto si adombra l'esistenza di due tipi di contratto; uno da

stipulare e che serve a immettere il Comune nella proprietà di un determinato bene; l'altro è un contratto che nasce dall'uso, per il fatto che il Comune si trova nel godimento di un bene non ancora suo e sul quale deve pagare un corrispettivo valore.

S O L I A N O . Sono del parere che il rilievo fatto dal collega Stefanelli abbia un senso, tenuto conto che il primo comma dell'articolo 2 stabilisce che la consegna dell'immobile al Comune avviene dopo tre anni dalla stipula del contratto; prima di questi tre anni il Comune è proprietario solo teoricamente del bene, in quanto non ne può disporre pienamente. Se teniamo presente che la valutazione di 760 milioni fatta dall'Ufficio tecnico erariale è una valutazione che ovviamente (dato che il problema della rateazione non interessa quell'Ufficio) tien conto del valore dell'immobile come se questo venisse immediatamente trasferito, una norma del genere dovrebbe avere valore anche in senso contrario.

V A L S E C C H I . In effetti ci sarebbero da fare lunghe considerazioni su questa materia.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE FORTUNATI

A N D Ò , *relatore alla Commissione.* La spiegazione formulata dal collega Valsecchi è valida; in sostanza se questo cespite viene consegnato prima, c'è un danno per l'amministrazione, che viene privata anzitempo dell'uso di quel bene. Questo cinque per cento corrisponde proprio alla riparazione di quel danno: il senatore Valsecchi l'ha considerato come un affitto; lo possiamo senz'altro considerare tale, ma in effetti si tratta di una indennità dovuta per il danno derivante dalla privazione del godimento dell'immobile per tutto questo periodo. Ripeto che si tratta di un fatto che avviene in qualunque tipo di contratto privato.

M A S C I A L E . Una tale spiegazione rafforza le tesi esposte sia dal collega Stefa-

nelli che dal collega Soliano. Mi spiego: se io, che stipulo il contratto ed entro in possesso del bene, sottoscrivo una clausola nella quale faccio presente che voglio entrare nel possesso definitivo — e quindi in proprietà — del bene fra tre anni, allora la sua tesi trova una giustificazione ed io personalmente concordo con lei, senatore Andò. Ma se invece l'impedimento non deriva dal Comune, ma dall'amministrazione della Difesa, che per sue ragioni tecniche ed organizzative non è disposta a cedere il bene prima dei tre anni e poi, per ragioni uguali e contrarie, vuole cedere il bene prima di quell'arco di tempo, perchè mai il Comune (che pure era disposto ad immettersi subito nella proprietà del bene) deve pagare quell'indennizzo? A qual titolo il Comune deve sottoporsi a questo ulteriore pagamento?

A N D Ò, *relatore alla Commissione.* Bisogna ricordare — come risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge — che i tre anni sono stati previsti perchè l'Amministrazione militare potesse provvedersi di un altro immobile; lei deve ammettere, collega Masciale, che se la consegna del bene venduto viene anticipata per esempio a sei mesi, c'è una maggiore difficoltà, per l'Amministrazione della difesa, nel provvedersi di quest'altro immobile!

M A S C I A L E. D'accordo, ma non c'entra il Comune, non è colpa sua!

A N D Ò, *relatore alla Commissione.* Non si tratta di colpa, ma di danno e questo esiste ed è rilevante, forse anche superiore a quel cinque per cento perchè l'affitto di nuovi locali potrebbe comportare un onere ben maggiore, ripeto, di quel cinque per cento.

M A S C I A L E. Ma io non mi riferisco alla misura, dico che è impensabile far figurare in un contratto una clausola del genere! Comune e Amministrazione della difesa decidono di stipulare un contratto; la Difesa dichiara di cedere lo stabile, ma ha bisogno di tre anni prima di lasciare il Comune in proprietà di quel bene. Il Comune accede

a questa richiesta. Poi l'Amministrazione della difesa si accorge, per ragioni che non voglio sindacare, comunque se ne possono fare molti esempi, di non aver più bisogno di quei tre anni e spontaneamente immette il Comune nella proprietà: perchè quest'ultimo deve pagare l'indennizzo per la cessione anticipata, che è stata unilateralmente decisa dall'Amministrazione della difesa? Un contratto ha bisogno di due parti: in questo caso Comune e Amministrazione della difesa. L'impedimento sorge non da parte di chi acquista, ma da parte di chi cede e chi vende si deve assumere tutti gli oneri e le responsabilità; qui non si tratta della costruzione, per esempio, di una casa entro un determinato periodo di tempo, per la quale, se si anticipano i tempi di consegna, giustamente si deve riconoscere un certo interesse al costruttore; ma in questo caso, no!

L'Amministrazione militare, in definitiva, ha detto di non essere in grado, al momento della stipula, di consegnare l'immobile. Ciò potrà avvenire solo tra tre anni o — tutto al più — con un certo anticipo su questo termine; in questo caso, però, il Comune acquirente deve versare un interesse del 5 per cento. Ma questo è un assurdo! Si tratta veramente di una disposizione singolare!

P R E S I D E N T E. Si potrebbe chiarire il problema solo riuscendo a sapere se, nel prezzo pattuito di lire 760 milioni, si è tenuto o meno conto della consegna dilazionata.

Se la risposta è positiva non sorge alcuna questione in quanto la valutazione deve essere stata fatta in vista di una consegna al limite della scadenza dei tre anni.

Piuttosto, mi preoccuperei di un'altra cosa: bisogna assolutamente disporre in modo esplicito che l'assegnazione del ricavato deve essere destinata allo stato di previsione dell'entrata e non a quello della spesa del Ministero della difesa. Infatti, in mancanza di una norma chiara in un senso o nell'altro non vorrei che ci trovassimo di fronte a situazioni spiacevoli.

B E L O T T I. Sono stato in parte preceduto dal presidente Fortunati nelle osservazioni che intendevo fare.

Evidentemente, la clausola prevista dal secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento è una clausola tipica del tipo di contratto che viene a stabilirsi, a trattativa privata, tra l'Amministrazione della difesa ed il comune di Padova.

Vi è tuttavia da considerare che, trattandosi in definitiva della cessione di un immobile di pertinenza del demanio statale e del suo relativo acquisto da parte di un Comune per essere destinato ad uso pubblico, il contratto stesso viene a mettersi parzialmente al di fuori di quelle che sono le normali calusole che regolano la vendita a trattativa privata.

Sono d'accordo con il Presidente nel ritenere che l'ufficio tecnico-erariale che ha fissato il prezzo della cessione in lire 760 milioni deve per forza aver tenuto conto del particolare tipo di contratto che si andava ad instaurare e del fatto che l'immobile verrà consegnato dopo tre anni al Comune e, se il calcolo dei tre anni di tempo necessari alla Difesa per lasciare l'immobile è stato fatto con ponderazione, non credo che dovrebbero verificarsi vistosi anticipi su questo termine; tutto al più, si tratterà di un anno, il che comporterà il pagamento, da parte del Comune, dell'interesse del 5 per cento sulla somma residua da pagare.

A questo punto, onorevole relatore, mi pare che subentri un altro problema: a mio avviso, infatti, il comune di Padova dovrebbe in qualche modo prevedere nel proprio bilancio questa eventuale sopravvenienza passiva e, a voler fare le cose in regola, dovrebbe poter fare un calcolo preciso dell'onere complessivo che verrà a gravare sul proprio bilancio per l'acquisizione di quest'area.

Si tratta di questioni lasciate molto nel vago sulle quali invece dovremmo saperne di più. Mi auguro, comunque, che il relatore Andò possa fornirci i chiarimenti necessari.

S T E F A N E L L I . Non dobbiamo perdere di vista il fatto, onorevoli senatori, che la clausola del pagamento dell'interesse in caso di consegna anticipata è stata liberamente accettata dal Comune e, in definitiva, noi non possiamo fare un processo agli or-

gani amministrativi per aver deciso in questo modo.

Tenuto conto di questo dato e del dibattito fin qui svoltosi ritengo che la questione si possa inquadrare in questi termini; l'Amministrazione della difesa, molto probabilmente, avrebbe potuto cedere immediatamente l'immobile alla condizione che il pagamento totale avvenisse all'atto stesso della consegna. Poichè questo non è stato possibile il Comune è stato invitato (ed ha accettato) a pagare il 5 per cento sulla somma rimanente, il che costituirebbe l'interesse legale stabilito dalla legge in casi simili.

Vi è tuttavia da osservare che tutto questo andrebbe bene se il godimento del bene, da parte del Comune, fosse immediato, cioè intervenisse fin dalla stipula del contratto, cosa che invece non si verifica perchè il provvedimento stabilisce il termine dei tre anni per la consegna del bene stesso.

Vi è dunque una forte disparità di condizioni tra i due contraenti: il pagamento del 5 per cento deve assolutamente essere eliminato se non vogliamo porre in essere una norma completamente diversa da quelle che di regola disciplinano questo tipo di rapporti.

A N D Ò , relatore alla Commissione. Desidero innanzitutto dar atto al senatore Stefanelli di aver sollevato una questione molto delicata in merito alla quale, per la verità, alcune perplessità sono giustificate.

A mio avviso, tuttavia, nel caso in esame, non si tratta di ricercare principi di diritto, perchè non li troveremmo; semmai, il nostro sforzo dovrebbe essere quello di ricercare il fondamento pratico ed economico di tale calusola.

S T E F A N E L L I . Vi è un unico fondamento: quello giuridico della corresponsione degli interessi legali del 5 per cento.

A N D Ò , relatore alla Commissione. Noi stiamo facendo uno scrupoloso processo a quelli che sono stati gli indirizzi seguiti dalle parti contraenti nello stabilire questa pattuizione ed il senatore Stefanelli, in sostanza, non vorrebbe che il comune di

Padova venisse gravato da un ulteriore onere rappresentato dal pagamento degli interessi sulla rateizzazione della somma pattuita.

Detto questo, tento anche io di ricercare lo spirito informatore di questa clausola ed insisto nella tesi che la questione dell'interesse è di portata assai limitata in quanto la consegna anticipata dell'immobile è una eventualità che si può considerare remota.

Comunque, bisogna anche aggiungere che ove l'amministrazione militare riuscisse a lasciare in breve tempo l'area procurandosi adeguate attrezzature sostitutive, potrà farlo solamente accollandosi ulteriori oneri. Ebbene, tutto questo è stato conglobato in un interesse del 5 per cento che ha come fondamento la necessità del risarcimento del danno.

Si tratta comunque di una forma di indennizzo per gli oneri che dovrebbero essere sopportati dalla pubblica Amministrazione in caso di consegna anticipata dell'immobile.

A me pare che l'elemento fondamentale da considerare sia che questa pattuizione è stata convenuta dalle parti nel reciproco interesse. Nè mi pare si possa andare al di là della volontà delle parti, anche perchè certamente non sussiste danno per la pubblica Amministrazione ed è indubbio che il Comune avrà ben valutato il proprio interesse nel caso che l'immobile possa essergli consegnato in anticipo sulla data prevista.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Va anzitutto sottolineato che su quanto previsto nel disegno di legge hanno convenuto pienamente sia il Ministero delle finanze, competente per tutte le proprietà demaniali, che il comune di Padova, il quale ha ripetutamente chiesto di poter acquistare al valore di stima quest'area, che intende destinare a parco pubblico. L'Amministrazione militare ha fatto presente che nella caserma Prandina sono dislocati dei servizi per la cui nuova sistemazione occorreva un certo periodo di tempo, valutato appunto in tre anni. In considerazione della propria utilità ad entrare in possesso dell'immobile an-

che prima dei tre anni e degli oneri a cui l'Amministrazione militare dovrebbe andare incontro per giungere ad una anticipata consegna, il comune di Padova, proprio al fine di sollecitare al massimo l'operazione, si è fatto carico di questo interesse del 5 per cento, che va quindi inteso come rimborso di eventuali spese e di stimolo per l'Amministrazione militare.

In merito alla osservazione del Presidente Fortunati, chiarisco che il ricavato della cessione sarà destinato all'acquisizione di infrastrutture militari.

P R E S I D E N T E. Ma allora si tratterebbe di una deroga ad un principio che in questa Commissione, come ha oggi stesso ricordato il Presidente Martinelli, abbiamo sempre seguito. Il ricavato deve affluire al Tesoro e successivamente, con legge di variazione di bilancio, essere assegnato ai capitoli di spesa degli altri dicasteri.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il ricavato va al bilancio dello Stato e successivamente sarà destinato all'acquisizione di infrastrutture militari.

S T E F A N E L L I. Secondo il parere che ho oggi ricordato, espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati e che in questa stessa seduta è stato ribadito dal Presidente Martinelli, il ricavato della vendita deve essere assegnato all'entrata dello Stato, salva l'eventuale successiva assegnazione delle sopravvenienze ai capitoli di spesa dei singoli dicasteri, da operarsi esclusivamente attraverso lo strumento dei provvedimenti legislativi di variazione al bilancio. In tal senso presenterò un ordine del giorno.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo dichiara che accetterà un ordine del giorno in tal senso.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Padova, per il prezzo di lire 760 milioni, da corrispondersi in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto, e le rimanenti nei due anni successivi, di una porzione pari a circa 49 mila metri quadrati dell'immobile militare denominato Caserma Prandina, sito in detta città, censito alla Sezione F — foglio IV — mappale 48 fabbricato urbano, previa dismissione al patrimonio disponibile dello Stato.

È fatto obbligo al comune di Padova di destinare l'immobile a parco pubblico.

(È approvato).

Art. 2.

La consegna dell'immobile al comune verrà effettuata allo scadere del terzo anno dalla data di stipula del contratto di trasferimento, contratto che sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze.

In caso di consegna, in tutto o in parte anticipata, il comune dovrà corrispondere gli interessi legali del 5 per cento sul valore della parte consegnata, per il periodo di tempo relativo all'anticipo con il quale la consegna stessa viene effettuata.

(È approvato).

Il senatore Stefanelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 1710, ribadendo proprie precedenti decisioni, impegna il Governo a non più consentire, per l'avvenire, ulteriori deroghe alla legge di contabilità generale dello Stato ed al principio della unicità del bilancio statale, nonchè a seguire la procedura logica e corretta per l'alienazione di beni immobili appartenenti alle amministrazioni dello Stato, che è quella di assegnare il ricavato della vendita dei beni medesimi all'entrata dello Stato, salva l'eventuale successiva as-

segnazione delle sopravvenienze ai capitoli di spesa degli stati di previsione dei singoli dicasteri da operarsi esclusivamente attraverso lo strumento dei provvedimenti legislativi di variazione al bilancio ».

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo dichiara di accettare l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Stefanelli, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARTINELLI**

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi » (1728)

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che il 7 aprile scorso è deceduto a Nuoro il senatore Salvatore Mannironi, ministro della marina mercantile. Mi sembra cosa superflua riferire dell'attività parlamentare di un collega che ha onorato il Parlamento fin dall'Assemblea costituente, che ha svolto successivamente le mansioni di sottosegretario di Stato ai trasporti, alle finanze, all'agricoltura, al lavoro, alla marina mercantile, alla giustizia e che, dall'aprile dello scorso anno, era stato chiamato a coprire l'incarico di Ministro della marina mercantile.

Il compianto collega Mannironi univa ad altissime doti una profonda cultura ed ebbe

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)104^a SEDUTA (1° luglio 1971)

modo, nel corso della sua lunga partecipazione alla vita parlamentare e alle funzioni di Governo, di darne molte spiccate prove. Già all'Assemblea costituente ebbe modo di caratterizzare la sua presenza partecipando ai lavori della Commissione dei Settantacinque e contribuendo così all'elaborazione del progetto di Carta costituzionale, oltrechè alla stesura dello statuto regionale della Sardegna e dei disegni di legge concernenti l'azione politica e amministrativa nei Comuni e nelle Province.

Il riconoscimento che, attraverso il disegno di legge al nostro esame, viene dato alla nobile figura del compianto collega Mannironi, assumendosi con esso, lo Stato, la spesa per i suoi funerali, costituisce un segno significativo di riconoscenza verso un cittadino e un parlamentare che per tanto tempo e con tanto acume e dignità ha lavorato per il progresso civile e sociale del Paese. Ritengo di interpretare il pensiero di tutte le parti politiche che compongono la Commissione proponendo che il disegno di legge venga approvato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, ritengo che la Commissione sia unanime nell'approvare il provvedimento, pertanto dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi.

(E approvato).

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.